



Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

A.S. 2367

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2367
Titolo:	Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	12
Commissioni competenti:	Senato - 7ª Istruzione pubblica, beni culturali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato presso il Senato della Repubblica; si compone di **12 articoli**.

L'**articolo 1** individua l'**oggetto del disegno di legge**, dettando la definizione dei **cammini come itinerari culturali**, e le sue **finalità**: la tutela e valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati; la tutela dell'ambiente e del paesaggio; la valorizzazione dei borghi; il rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e la connessa attività di accoglienza; la promozione di corretti stili di vita e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

L'**articolo 2** definisce la «**Mappa dei cammini d'Italia**», da realizzare anche in formato digitale, funzionale alla costituzione di una **banca dati unica nazionale**; si prevede che nella Mappa possano essere inseriti i tratti presenti sul territorio italiano degli **itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio di Europa**, i **cammini interregionali** e, su richiesta delle Regioni interessate, i **cammini di interesse regionale o locale**: l'inserimento nella Mappa comporta il riconoscimento della **qualifica di "Cammino d'Italia"**. La Mappa è aggiornata con cadenza almeno biennale; nelle more dell'aggiornamento, è previsto un meccanismo di temporanea esclusione per il caso che siano venuti meno i requisiti o gli *standard* di qualità necessari.

L'**articolo 3** prevede l'istituzione di una **cabina di regia**, organismo chiamato ad **individuare standard uniformi su tutto il territorio nazionale** in termini di sicurezza, segnaletica, manutenzione, intermodalità, accessibilità, digitalizzazione che i cammini devono avere e mantenere nel tempo, in modo omogeneo lungo l'intero tracciato, al fine di essere inseriti e permanere nella Mappa; la definizione e l'aggiornamento della Mappa stessa; la definizione di indirizzi generali volti a promuovere e coordinare la realizzazione in maniera integrata degli interventi per i cammini.

L'**articolo 4** disciplina il **comitato scientifico**, composto da esperti, che opera presso la cabina di regia con compiti istruttori, consultivi e di verifica finalizzati alle determinazioni della cabina di regia.

L'**articolo 5** prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un **tavolo permanente per i cammini**, che costituisce una sede stabile di consultazione, di cui fanno parte i componenti della cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini. Ai lavori del tavolo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno e altri soggetti esperti sui medesimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche

normative e amministrative. La cabina di regia acquisisce il parere del tavolo permanente sulla generalità delle proprie proposte. Il tavolo presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sull'attività svolta.

L'**articolo 6** prevede la costituzione di un «**osservatorio nazionale per i cammini**» presso l'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, cui è demandato il compito di raccogliere e analizzare i dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità. Si intende inoltre favorire la creazione di una rete di osservatori regionali dei cammini, anche al fine di consentire l'implementazione dei dati e delle informazioni dell'osservatorio nazionale, favorendo la costituzione di un'apposita **banca dati**, nonché l'interoperabilità tra osservatori.

L'**articolo 7** prevede la **promozione di studi e ricerche**, anche in collaborazione con università, istituzioni culturali e di ricerca. Il **comma 2** prevede che il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione annuale sui cammini, nella quale si dà conto anche di quelle della cabina di regia e del tavolo permanente.

L'**articolo 8** estende l'ambito di applicazione della [legge n. 717 del 1949](#), in materia di **arte negli edifici pubblici**, ai cammini: in tal modo una percentuale delle risorse utilizzate per i cammini sarà destinata al loro abbellimento con opere d'arte.

L'**articolo 9** prevede la realizzazione di **campagne di promozione dei cammini come itinerari culturali**, a livello nazionale e internazionale, allo scopo di incentivare lo sviluppo di un **turismo lento sostenibile** e diffuso sul territorio. Sono previste anche campagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività motoria per il positivo impatto sul benessere psicofisico e sulla salute, come espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta, nonché la promozione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi mirati alla conoscenza dei cammini e del relativo patrimonio culturale.

L'**articolo 10** conferisce **delega al Governo**, da esercitare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge: con uno o più decreti legislativi si prevede l'adozione di decreti di **semplificazione normativa e amministrativa**, di semplificazione delle procedure di finanziamento degli interventi destinati ai cammini stessi e di modifica della legislazione vigente per la realizzazione e la valorizzazione dei cammini. Tra i **principi e criteri di delega** si segnalano quelli volti a semplificare e riordinare la normativa e le procedure amministrative concernenti l'istituzione, la realizzazione e la manutenzione dei cammini, nonché la realizzazione degli interventi previsti dal disegno di legge; a semplificare le procedure di finanziamento, prevedendo **criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati** connessi alla natura degli interventi medesimi, al loro rilievo e al loro carattere prioritario; a promuovere la **riqualificazione culturale delle comunità locali** favorendone anche lo sviluppo socio-economico; a sostenere la **creazione di strutture ricettive** lungo i cammini o ad essi limitrofe e la riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti, prevedendo la semplificazione della disciplina applicabile alle strutture ricettive e dell'accoglienza e individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini. Ulteriori principi e criteri riguardano il **sostegno alla creazione di microimpresa diffusa** finalizzata ai servizi di assistenza e accoglienza funzionali ai cammini, favorendo la **nuova imprenditoria femminile e giovanile**; la semplificazione delle procedure di acquisizione di immobili del patrimonio pubblico situati lungo i cammini o ad essi limitrofi, al fine di riqualificarli e consentirne il riuso quali spazi destinati all'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, a punti di sosta e di ristoro, all'attività di formazione, di studio e di divulgazione connessa ai cammini; la semplificazione delle procedure necessarie per la realizzazione di una **pianificazione territoriale comune e integrata dei cammini**; modifiche al codice della strada e al codice dei beni culturali e del paesaggio funzionali ai cammini; la previsione di una fiscalità di vantaggio a favore delle imprese la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa e la cui attività sia connessa ai cammini stessi.

L'**articolo 11** reca la copertura finanziaria.

L'**articolo 12** prevede che la legge e i decreti legislativi di cui all'articolo 10 entrino in vigore, rispettivamente, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile sia alla materia di **esclusiva competenza statale** tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alla materia di **legislazione concorrente** valorizzazione dei beni culturali e ambientali (articolo 117, terzo comma).

A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede diverse **forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali**. In particolare, l'articolo 2, comma 5, prevede che la mappa dei

cammini sia definita con DPCM previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 3, comma 1, prevede la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI alla cabina di regia per i cammini; l'articolo 3, comma 2, lettera g) prevede la previa intesa della Conferenza unificata per il DPCM chiamato a stabilire gli indirizzi generali in materia di cammini; l'articolo 3, comma 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata su decreti ministeriali o DPCM chiamati a definire gli interventi per cammini previsti nell'articolo; l'articolo 4, comma 1 prevede il parere della Conferenza unificata sul DPCM di nomina dei componenti del comitato scientifico che opererà presso la cabina di regia; l'articolo 5, comma 3, prevede il parere della Conferenza unificata sul DPCM chiamato a definire la composizione del tavolo permanente per i cammini; l'articolo 10, comma 3, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo attuativi della delega di semplificazione in materia di cammini prevista dall'articolo; l'articolo 10, comma 6, prevede una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

Senato: Nota breve n. 362

Camera: Nota Questioni regionali n. 224

9 febbraio 2022

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0224